



COMUNE DI LALLIO

Ufficio Tributi
tel. 035 2059028

ICI ANNO 2011

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il **Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)**, in vigore dal 1 Gennaio 2002. Di seguito si riportano i principi generali dell'Imposta con le aliquote per il 2011 confermate dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 37 del 23.12.2010, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000.

Il decreto-legge 27/05/2008 N. 93 convertito in L. N. 126 del 24.07.2008 ha disposto **l'ESENZIONE dall'I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo, sia per le abitazioni individuate dal D.Lgs. N. 504/1992 sia per quelle assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. N. 93/2008 (29 maggio 2008), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (cioè ville, castelli ed immobili di lusso).

Sono pertanto **ESENTATI dall'I.C.I. i seguenti IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI** così come disposto dall'art. 14 del vigente Regolamento Comunale I.C.I.:

- pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate dal possessore in modo durevole e a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato): categorie catastali C/2 magazzini e depositi, C/6 box e posti auto, stalle, scuderie e simili, C/7 tettoie chiuse o aperte.
- abitazioni di anziani residenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risultino locate o utilizzate da altri soggetti (fermo restando il diritto all'uso dell'abitazione da parte del coniuge o dei figli iscritti nel medesimo stato di famiglia);
- abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli), al coniuge separato o divorziato cui sia stata assegnata l'abitazione con sentenza dell'autorità giudiziaria, agli affini entro il 1° grado (suoceri, generi e nuore), purchè utilizzate dai famigliari come dimora abituale con residenza anagrafica (l'esistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione del beneficio deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi entro il 30 giugno; i moduli per la richiesta sono disponibili presso l'Ufficio Tributi);
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata o utilizzata da terzi non appartenenti al nucleo famigliare del proprietario.

Altre fattispecie di ESENZIONE

L'esenzione dall'I.C.I. è espressamente riconosciuta dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. N. 93 del 2008, convertito in L. N. 126 del 24.07.2008, anche nei casi previsti:

- dall'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. N. 504/1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale;
- dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. N. 504/1992, relativo agli immobili delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e degli Istituti Autonomi per le case popolari-IACP.

Presupposto: possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.

Soggetti obbligati: proprietari, usufruttuari e titolari di altri diritti reali.

Periodo soggetto a imposizione: l'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso (a tal fine il mese durante il quale si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero).

Imposta annuale da pagare in 2 (due) rate: entro il 16 giugno, 1/16 dicembre; oppure mediante versamento unico anticipato entro il 16 giugno 2011. L'imposta può essere versata presso qualsiasi Ufficio Postale mediante bollettino di conto corrente postale n. **41083254** intestato a "**Comune di Lallio (BG) – Serv. Tesoreria Riscossione I.C.I.**", oppure utilizzando il modello "F24".

I bollettini di conto corrente postale sono reperibili presso l'Ufficio Tributi.

Arrotondamenti: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Importo da pagare:

- 1^a rata: 50% dell'imposta pagata nell'anno 2010;
- 2^a rata: saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2011.

Aliquote:

- **5%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale relativamente alle **sole categorie A1, A8, A9**, (cioè ville, castelli ed immobili di lusso) e per le loro pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate dal possessore in modo durevole e a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); categorie catastali C/2 magazzini e depositi, C/6 box e posti auto, stalle, scuderie e simili, C/7 tettoie chiuse o aperte;
- **6,55%** per tutti gli altri immobili (aree fabbricabili, attività commerciali, produttive, abitazioni locate ecc.).

Detrazione: € 103,30 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A1, A8, A9, rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. Nel caso la detrazione compete a più soggetti passivi, la stessa va suddivisa in parti uguali per tutti gli aventi diritto indipendentemente dalla quota di possesso.

L'imposta non è dovuta per i sottotetti, per i quali è in corso il loro recupero, sino alla concessione dell'abitabilità, ovvero sino al loro utilizzo.

Riduzione: l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzabili (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni).

Importo minimo di versamento: è stabilito in € 10,34.

Dichiarazione: è abolito dal 2008 (in seguito all'emanazione del Provvedimento del 18.12.2007 dell'Agenzia del Territorio con cui si accerta l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali che rende operativo il disposto del D.L. N. 223/2006, convertito in L. N. 248/2006) l'obbligo di presentazione della Dichiarazione Ici per tutti gli eventi che abbiano dato luogo ad una variazione catastale. Per le altre variazioni la DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI deve essere presentata, nell'anno successivo, entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi (i moduli ministeriali sono disponibili gratuitamente presso l'Ufficio Tributi).

Contitolarità: è ammesso il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri.

Lallio, 12 gennaio 2011

IL SINDACO

Mastromattei geom. Massimo



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

Stroppa rag. Loredana